



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

DELIBERAZIONE N° 53 DEL 05/02/2025

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 13:30, nella sala Giunta del Comune di Cerreto Guidi, la Giunta Comunale si è riunita.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Sindaco	P	
2	IRRATI MASSIMO	Vice Sindaco	P	
3	IACOPINI PATRIZIA	Assessore	P	
4	LAVECCHIA ANDREA	Assessore		A
5	TANGANELLI ALESSIO	Assessore		A
6	TONI DAVIDE	Assessore	P	

4	2
---	---

Presiede la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario, Dott.ssa Isa Luchi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed, in particolare, i principi contabili ivi previsti e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e le successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare:

- articolo 151 - *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*
- articolo 170, comma 1, primo periodo: *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.*
- articolo 174, comma 1 - *Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;*

PRESO ATTO del disposto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25/07/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/2023, con il quale sono state apportate modifiche alle disposizioni contabili degli enti locali ed in particolare ai principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

EVIDENZIATO che la novità più rilevante introdotta dal D.M. sopra citato è certamente rappresentata dalla revisione del ciclo della programmazione di bilancio, che ha la dichiarata finalità di favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, realizzata attraverso un nuovo procedimento per la predisposizione del bilancio e del processo di costruzione dello stesso:

- Definizione dell'atto di indirizzo
- Definizione del bilancio tecnico
- Definizione del bilancio tecnico in caso di squilibrio tecnico
- L'elaborazione delle proposte da parte dei responsabili di servizio
- La costruzione del bilancio di previsione da parte del Responsabile finanziario
- La costruzione del bilancio di previsione da parte della Giunta
- Invio del bilancio di previsione da parte della Giunta
- L'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio;

PRESO ATTO che la disciplina introdotta dal DM 25/07/23 è entrata in vigore dal bilancio di previsione 2024-2026;

EVIDENZIATO che:

- Il Comune di Cerreto Guidi, con atto G.M. 159 del 30/09/2024, ha approvato la **PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 2025-2027 AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4/1 DEL D.LGS. N. 118/2011, MODIFICATO DAL D.M. 25 LUGLIO 2023 (bilancio tecnico);**



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- Sono stati fatti incontri fra Giunta, dirigente tecnico, alta professionalità e dirigente amministrativo che copre anche il ruolo di responsabile del servizio finanziario al fine di definire le previsioni di entrata e di spesa, di individuare i possibili tagli ed addivenire ad un bilancio in pareggio;
- Sono state indicate le uscite non ricorrenti e quelle che erano possibile tagliare in quanto non legate a contratti in essere;
- il dirigente dell'ufficio tecnico ha valutato la verifica della fattibilità e la tempistica delle previsioni tecniche riguardanti la realizzazione degli investimenti e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti;
- il dirigente amministrativo ha valutato le previsioni di entrata e di spesa riguardanti il personale tenendo conto delle risorse finanziarie destinate ai fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente assunzioni programmate;
- l'alta professionalità, ha verificato sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, l'importo del fondo contenzioso;
- i due dirigenti e l'alta professionalità hanno valutato e verificato le entrate nel rispetto del principio della prudenza, con una particolare attenzione alla verifica dell'adeguatezza del FCDE;
- i due dirigenti e l'alta professionalità responsabili hanno valutato e verificato le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri derivanti da impegni più o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri dando atto che sono stati effettuati tagli alle spese non ricorrenti e non contrattualizzate al fine di poter rispettare il pareggio di bilancio;
- in seguito allo svolgimento di tali fasi è stata evidenziata una difficoltà a pareggiare il bilancio 2025-2027:
 - ▣ per i tagli e per la quantificazione del contributo di solidarietà;
 - ▣ per la difficoltà ad individuare con precisione l'entità del fondo solidarietà comunale;
 - ▣ per le maggiori spese relative ai rinnovi contrattuali dei gestori dei servizi in particolare gli incrementi contrattuali delle cooperative sociali e di servizi;
 - ▣ per i maggiori costi delle utenze e delle convenzioni consip;
 - ▣ per le minori entrate correnti compreso il recupero evasione;
 - ▣ per gli accertamenti degli oneri di urbanizzazione da destinare a parte corrente ed a parte capitale;
 - ▣ per la decisione (ancora in corso di valutazione in quella fase di studio del bilancio) di restare con la TARI ovvero di passare alla Taric. Il passaggio a TARIC avrebbe comportato la eliminazione sia delle entrate che delle spese dal bilancio legate a tale taxa, compreso il FCDE non legato al piano economico finanziario ma avrebbe comportato il pagamento della TARIC per gli immobili comunali;
 - ▣ per la consistenza del FCDE legato al recupero anni pregressi;
- durante i mesi di fine anno sono state analizzate le entrate, ricontabilizzato tutti i conti correnti postali al 31/12/2024, riscontrato gli accertamenti degli oneri di urbanizzazione e del recupero evasione, calcolato il fondo FSC e la contribuzione di solidarietà, stabilito di restare a TARI per l'anno 2025 (soprattutto per dare modo alle utenze non domestiche di pianificare e programmare la gestione dei rifiuti); al fine di addivenire entro la data di proroga dell'approvazione del bilancio 2025-2027 alla presentazione alla giunta dello schema di bilancio in pareggio;

TENUTO PRESENTE, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra riassunte, le fasi di approvazione del bilancio sono state differite ma è stato mantenuto l'obiettivo dell'approvazione del bilancio al termine di proroga;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 22/12/2023, di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2024-2026 e del Bilancio di Previsione 2024/2026;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 29/12/2023, di approvazione del Peg 2024 -2026 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai Dirigenti e al Responsabile di Elevata Qualificazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 30/01/2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024 -2026;
- la Delibera G.C. n. 01 del 03 gennaio 2025, avente ad oggetto: *“Proroga del Peg 2024-2026 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027”*, con la quale l'organo esecutivo di questa Amministrazione, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle attività fondamentali e istituzionali del Comune, ha disposto la proroga degli obiettivi del PEG 2024 fino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2025-2027 e del nuovo PEG;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

PRESO ATTO che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio Decreto ministeriale in data 24/12/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03 gennaio 2025, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

VISTA la legge n.207 del 30/12/2024 (finanziaria 2025);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, altresì, che il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 comporta conseguentemente il rinvio dell'approvazione del PIAO, in base all'articolo 8 comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le competenze residuali dell'organo esecutivo;

VISTO l'art. 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 25, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares, disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di *“tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione del bilancio degli enti comunali di assistenza”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che al 31.12.2012 cessava l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale, sostituita dalla TARES;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato abrogato dall'[art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#);



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n.147/2013, ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, oggetto di successive modifiche e integrazioni;

VISTO il disposto dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla Tari;

EVIDENZIATO, pertanto, che al 31.12.2013 cessava l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES e subentrava la TARI;

RICORDATO che con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, è stata deliberata l'istituzione della IUC nella sua componente – TARI, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013;

PRESO ATTO che la TARI è la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICORDATO che la società Alia S.p.A. (ex Publiambiente, interamente partecipata da Publiservizi, di cui il Comune di Cerreto Guidi detiene il 3,544%) ha svolto il servizio di gestione TARES per l'anno d'imposta 2013 e TARI per gli anni d'imposta dal 2014 al 2024, sia per quanto riguarda l'accertamento che la riscossione;

VISTI i commi 654 e 654bis dell'articolo 1 della Legge n.147/2013;

EVIDENZIATO che:

- l'entrata TARI deve coprire necessariamente l'intero costo del servizio (100%) e, pertanto, l'entrata e la spesa sono state registrate per lo stesso importo nel bilancio e non vanno ad influire sugli equilibri dello stesso;
- il costo del servizio è individuato nel piano finanziario che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- l'entrata deve essere uguale al costo del servizio, comprensivo di tutte le variabili che per legge devono essere considerate nel costo e, quindi, coperte con la tassa;
- ferma la copertura del costo con la contribuzione, rimane unicamente possibile solo una variata distribuzione del peso fra domestico e non domestico, naturalmente nel rispetto della normativa di riferimento;

DATO ATTO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), eccetto le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, con i commi da 739 a 783, è stata ridisciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti- TARI;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei costi definiti dal piano finanziario;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATI l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

DATO ATTO che:

- i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazioni delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF ed in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, nei tempi previsti dalla legge, provvederà all'approvazione del PEF 2025 e delle tariffe;

DATO ATTO della necessità, per il Comune, di fissare con la presente deliberazione le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 27/06/2024 con la quale sono state approvate il numero delle rate e le scadenze della TARI per l'anno 2024;

CONSIDERATO, quindi, necessario definire il numero di rate e le scadenze della TARI per l'anno 2025 come sotto riportato:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2025**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2025**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2025**, tenendo conto che:
 - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
 - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2025 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
 - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2025**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2025**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2025**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2025 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

TENUTO PRESENTE che, ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2025, per le utenze domestiche e non domestiche, sia effettuato in tre rate come sopra indicato;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulla base delle tariffe adottate per l'anno 2024 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/06/2024 e la terza rata a saldo con scadenza il 16/12/2025 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

DATO ATTO che, ferme restando le attuali modalità di pagamento con modello F24, dal 2021 la Tari ed il Tefa possono essere pagati anche attraverso PagoPA, secondo le regole stabilite con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2020;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;
- b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente resi;

DELIBERA

1. di PRENDERE ATTO che, quanto premesso in narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di STABILIRE che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2025, da emettere a cura del gestore, avverrà in numero tre rate, con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2025**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2025**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2025**, tenendo conto che:
 - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
 - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2025 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
 - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2025**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2025**;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2025**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2025 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

3. di STABILIRE che le prime due rate in acconto siano calcolate sulla base delle tariffe adottate per l'anno 2024 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/06/2024 e la terza rata a saldo con scadenza il 16/12/2025 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
4. di DARE ATTO che il Consiglio Comunale, nei tempi previsti dalla legge, provvederà all'approvazione del PEF 2025 e delle tariffe;
5. di ADOTTARE per il pagamento della TARI la piattaforma PagoPA e RID oltre che al modello F24 già in uso, nonché le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo, vigenti al momento della loro emissione;
6. di INVIARE la presente deliberazione al gestore Alia SpA.;
7. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1;
8. di DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà inclusa nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
9. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata, unanime e favorevole votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossetti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Isa Luchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.